



Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
14656

Roma, 24 giugno 2013

Al Dipartimento del Tesoro

OGGETTO: Direttiva in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Negli ultimi anni, attraverso successivi interventi normativi, sono state previste, per le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, numerose misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione nonché a garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali.

È tuttavia opportuno che il processo di riforma avviato negli ultimi anni venga sviluppato attraverso ulteriori interventi, volti, in particolare, ad assicurare la massima trasparenza e qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi sociali, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori.

In questa ottica, per assicurare il migliore esercizio delle attribuzioni rientranti nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, occorre definire ed adottare specifiche procedure in materia, finalizzate a tutelare quanto più possibile il perseguimento degli interessi pubblici, unitamente alla corretta gestione delle risorse e alla salvaguardia dell'immagine del socio pubblico.

Una simile prospettiva risulta accolta anche dagli atti di indirizzo esaminati dal Senato della Repubblica il 19 giugno 2013 e, in particolare, dalla mozione Tomaselli e altri 1-00060 (testo 4), approvata dall'Assemblea del Senato, che impegna il Governo al rispetto di precisi criteri e procedure per la nomina degli organi sociali delle società direttamente e indirettamente controllate dal Ministero.

Sussiste la necessità e l'urgenza di procedere tempestivamente al rinnovo di alcuni consigli di amministrazione di società controllate dal Ministero già scaduti o di imminente scadenza, al fine di assicurare, in conformità alla legge, la piena funzionalità di dette società, a tutela degli interessi dell'azionista pubblico.

Si rende pertanto opportuno che il Dipartimento del Tesoro assicuri sin d'ora – e, in maniera più compiuta, a regime - un trasparente ed oggettivo processo istruttorio, volto a fornire all'Autorità di indirizzo politico gli elementi per la definizione delle necessarie designazioni di nomina, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Direttiva.

Il Legislatore ha, altresì, inteso disciplinare i compensi degli amministratori con deleghe e dei dirigenti delle società non quotate controllate direttamente e indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prevedendo per gli stessi un compenso massimo pari alla retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione. È inoltre previsto che, con successivo decreto, sia individuato, nel rispetto del suddetto limite, il compenso massimo attribuibile, sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi riferiti alle società interessate.

Preso atto che per le società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati non sussiste alcun limite di legge ai compensi degli amministratori con deleghe, si ravvisa comunque l'esigenza che per tali società vengano adottate politiche remunerative nel rispetto delle migliori pratiche internazionali, che tengano comunque conto delle *performance* aziendali e assicurino il rispetto di criteri di piena trasparenza e di moderazione dei compensi, alla luce delle condizioni economiche generali del Paese.

A) Requisiti per l'eleggibilità

Nella procedura di selezione e valutazione dei diversi profili di soggetti, non dipendenti dell'Amministrazione azionista o vigilante, idonei a ricoprire le cariche negli organi societari in scadenza nelle società direttamente controllate, il Dipartimento del Tesoro dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) presenza dei requisiti di eleggibilità già previsti dalla legge, dagli statuti ovvero da direttive del Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) non inclusione, nell'istruttoria, di candidati che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) comprovata professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario o industriale;
- d) assenza di conflitti di interesse, anche in riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti.

Per quanto attiene ai requisiti di eleggibilità e le ipotesi di decadenza, il Dipartimento del Tesoro, in occasione dei rinnovi degli organi di amministrazione delle società direttamente controllate, vorrà assicurare che esse provvedano a modificare i propri statuti inserendo la clausola di cui all'allegato alla presente direttiva, che sostituisce l'allegato alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013. Con riferimento alle società controllate dallo Stato con titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, il Dipartimento del Tesoro, in occasione dei rinnovi dei relativi organi di amministrazione, vorrà promuovere la formulazione di una proposta di modifica statutaria nei termini indicati e invitare ad adeguare la *policy* di gruppo ai medesimi principi.

Per la carica di Presidente, occorrerà che i profili individuati assicurino in ogni caso la presenza di una adeguata autorevolezza per lo svolgimento dell'incarico.

In aggiunta ai suddetti requisiti, per la carica di amministratore delegato, si dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;
- b) esperienza, in via alternativa:
 - 1) in conduzione di aziende nel settore industriale di riferimento;
 - 2) in conduzione di aziende comparabili per dimensione o complessità;
 - 3) nei mercati internazionali, qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;
 - 4) in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
- c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento.

Nella individuazione dei profili di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Amministrazione vigilante per il ruolo di consigliere di amministrazione nelle società direttamente controllate dal Ministero dovrà essere, in ogni caso, garantita l'elevata professionalità del designato e la sua capacità a ricoprire l'incarico.

Per le società con azioni quotate in borsa direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento dovrà altresì assicurare che anche tra i profili da inserire nella lista di candidati del Ministero stesso sia assicurata la presenza di elevate competenze professionali diversificate e per quanto possibile complementari.

Le società con titoli azionari non quotati nei mercati regolamentati controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze dovranno attenersi ai sopraindicati criteri di selezione dei componenti degli organi societari di amministrazione delle proprie società controllate.

B) Procedure di selezione e di individuazione dei candidati alla carica di amministratore

Per incrementare e rafforzare l'efficienza e l'imparzialità delle procedure di individuazione dei candidati e per garantire una comparazione efficace, si ritiene opportuno che il Dipartimento del Tesoro si avvalga del supporto di più società specializzate nella ricerca e selezione di top manager, anche al fine di una preventiva valutazione e comparazione dei profili pervenuti funzionale alla selezione di potenziali candidati alla carica di amministratore.

Quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dovrà:

- a) assicurare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze delle posizioni in scadenza. Qualora nel corso dell'anno si verifici la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, si provvederà tempestivamente alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale;

- b) procedere – con il supporto delle suddette società specializzate - allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati, valutando anche le candidature pervenute; i *curriculum* dei candidati sono pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta degli interessati;
- c) sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze una lista ristretta di nominativi, accompagnata da una relazione di sintesi che illustri i criteri adottati, anche in relazione alle specifiche caratteristiche della singola società, nonché i profili dei candidati proposti, anche prevedendo la valutazione delle candidature pervenute.

A seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, il Ministro dell'economia e delle finanze procederà alla designazione previa acquisizione di un parere positivo –relativo al rispetto dei criteri e delle procedure indicati nella presente Direttiva – da parte di un Comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica.

All'esito delle relative assemblee, il Dipartimento assicurerà la pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze delle nomine effettuate, con indicazione del *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione.

Quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ad esclusione di quelle controllate da società con titoli azionari quotati, il Dipartimento assicurerà:

- a) la pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze e in quello delle società direttamente controllate delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero e la società capogruppo provvederanno tempestivamente alla relativa pubblicazione nei propri siti istituzionali;
- b) che le società capogruppo:
 - 1) svolgano - sulla base dei suddetti criteri e procedure - un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati;
 - 2) comunichino la designazione proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, prima di procedere alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione, al fine di consentire al Ministro, per le società di maggiore rilevanza, la sottoposizione della proposta al citato Comitato di garanzia, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;
- c) la pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze e in quello delle società direttamente controllate delle nomine effettuate, con indicazione del *curriculum vitae* dei componenti i consigli di amministrazione.

Nelle more della definizione e dell'attuazione della procedura da utilizzare a regime per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società direttamente controllate, il Dipartimento assicurerà l'applicazione di una procedura semplificata che assicuri comunque la verifica preventiva dei requisiti soggettivi di eleggibilità e dei requisiti di professionalità individuati nel presente atto e la sottoposizione della designazione operata al Comitato di garanzia – ove costituito - al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine.

Il Dipartimento del Tesoro vorrà assicurare l'attuazione degli indirizzi sopra esposti, anche mediante l'approvazione di idonee modifiche statutarie, ove opportuno.

C) Procedure di selezione e di individuazione dei candidati alla carica di sindaco

Per la composizione dei Collegi sindacali delle società direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà in generale prevedersi la presenza, per quanto possibile, di dipendenti del Ministero. Qualora si renda comunque necessario procedere all'individuazione di soggetti esterni all'Amministrazione, occorrerà procedere secondo le medesime procedure di individuazione e selezione dei candidati, sopra descritte.

D) Politiche di remunerazione degli amministratori con deleghe

Al fine di individuare criteri per la definizione dei compensi degli amministratori con deleghe delle società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, il Dipartimento del Tesoro – nelle prossime assemblee di bilancio – raccomanderà agli amministratori di adottare politiche di remunerazione aderenti alle *best practices* internazionali, ma che tengano conto delle *performance* aziendali e siano in ogni caso ispirate a criteri di piena trasparenza e di moderazione dei compensi, alla luce delle condizioni economiche generali del Paese, anche prevedendo una correlazione tra il compenso complessivo degli amministratori con deleghe e quello mediano aziendale.

Tali politiche di remunerazione saranno adeguatamente illustrate e motivate nella relazione sulla *corporate governance* e nel bilancio.

IL MINISTRO



1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:
 - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.
5. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.